

REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

PROVINCIA
DI UDINE



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 24.11.2014

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	16	Disciplina dei pascoli vaganti
1	Finalità e ambito di applicazione	17	Apiari ed alveari
2	Accertamento delle violazioni		TITOLO IV MIGLIORAMENTI FONDIARI
	TITOLO II CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO	18	Corsi d'acqua, sbancamenti e disboscamenti
3	Caratteristiche generali delle concimaie		TITOLO V MALATTE ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARIO
4	Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami	19	Acquisto, detenzione ed impegno dei prodotti fitosanitari in agricoltura e difesa degli insetti e roditori nocivi
5	Concimazione e spargimento dei liquami a scopo agricolo	20	Denunce delle malattie infettive e diffuse degli animali
	TITOLO III AMBITI RURALI	21	Agricoltura biologica
6	Allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale e a carattere familiare – Igiene dei ricoveri. Depositi di insilati.		TITOLO VI SANZIONI
7	Accensione di fuochi	22	Sanzioni amministrative
8	Libero deflusso delle acque		TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
9	Spurgo dei fossi e dei canali	23	Abrogazioni di norme
10	Diramazioni, accessi e recinzioni	24	Entrata in vigore
11	Distanze per fossi, canali, alberi, manutenzione delle ripe, delle aree verdi e delle parti della strada di proprietà comunale	25	Norme finali
12	Recisione di rami protesi e terreni incolti		
13	Arature e irrigazioni dei terreni		
14	Strade vicinali		
15	Dilavamento dei terreni: prevenzioni ed interventi		

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale (nel prosieguo denominato, per brevità "Regolamento") detta la normativa applicabile sul territorio, nell'ambito della potestà attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

2. Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente all'ambito rurale, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

Art. 2: Accertamento delle violazioni

1. Il controllo relativo all'applicazione del presente regolamento è affidato ai dipendenti del Corpo di Polizia Locale. Ove ricorrano speciali circostanze, il Sindaco, su proposta del Comandante della Polizia Locale, può attribuire ad altri dipendenti comunali le funzioni di agente accertatore per l'esercizio dell'attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.

2. Il Comandante della Polizia Locale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1 del 17.01.1984.

3. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanze da pubblicare all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 giorni dalla data di emissione.

Art. 3 Caratteristiche generali delle concimaie

1. Il dimensionamento delle concimaie e delle vasche di raccolta e stoccaggio degli affluenti zootecnici dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente (D.M. 07.04.2006 e D.P.Reg. 11/01/2013, n. 03/Pres). al fine di garantire i tempi di maturazione previsti dalla citata normativa (ordinariamente 180 giorni per i liquami e 120 giorni per i materiali potabili); la valutazione ambientale dell'idoneità del dimensionamento e delle caratteristiche costruttive delle vasche di stoccaggio liquami e delle concimaie, verrà effettuata dall'ARPA. Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (punti 6.5.5 - 6.5.6 dell'allegato IV), relative al posizionamento delle concimaie, che dovranno essere normalmente ubicate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni, depositi, nonché dalle condutture dell'acqua potabile. L'eventuale applicazione delle condizioni di deroga previste dalla norma, devono essere valutate dall'autorità sanitaria ambientale.

2. Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori delle suddette concimaie salvo deroghe e la relativa autorizzazione.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00, fatta salvo le ulteriori e diverse sanzioni previste dal citato D.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

1. All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato nelle ore stabilite nell' art. 5 del presente Regolamento.

2. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e

caricati in modo tale da non provocare dispersioni.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

1. Per lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di reflui zootecnici, devono essere scrupolosamente osservate le indicazioni contenute nella normativa di settore di cui alla Delibera G.R. 16/03/2007, n°536 (Disciplina della comunicazione di avvio attività di spandimento degli affluenti di allevamento) e D.M. 19/04/1999 (Codice di Buona Pratica Agricola). Inoltre il D. Pres. Reg. FVG 11.01.2013 n. 3/Pres. e s.m.i; L'applicazione al terreno è consentita con i seguenti limiti:

- distanza di rispetto dal confine di proprietà degli edifici di almeno ml. 50;
- distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 10.00;
- divieto di aspersione durante le piogge e nelle 24 ore successive ad ogni precipitazione che presenti ristagno di acqua sui terreni;
- divieto di aspersione su superfici gelate o su superfici coperte di neve;
- divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami.

In prossimità delle abitazioni è fatto divieto di spandere i liquami anche se con immediato interrimento dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Lo spandimento è ammesso solo se in quantità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

2. Il trasposto o lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo concimazione non deve produrre inconvenienti igienici quali lo

sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo o disagio alla popolazione. Qualora lo spandimento dei reflui zootecnici viene effettuato in superficie si fa obbligo di lavorare la stessa per l'interro del materiale entro 3-5 ore dallo spandimento. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso per tutti i materiali previsti dalla norme di legge, purché non derivi danno o molestia agli abitanti contigui e dovrà essere comunque seguito da immediato interrimento.

3. La concimazione con pollina, purché stabilizzata dopo un periodo di almeno tre mesi in idonee aree di stoccaggio, è ammesso con immediato interrimento. L'eventuale utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dovrà rispettare i precetti della vigente normativa di settore. E' fatto obbligo di segnalare all'autorità Comunale della data e delle modalità di aspersione.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III: AMBITI RURALI

Art. 6 - Allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale e a carattere familiare - Igiene dei ricoveri. Depositi di insilati.

1. La costruzione di stalle e ricoveri per animali a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta alle vigenti norme urbanistico edilizie previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. - Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene, del Servizio Veterinario per il relativo Codice Aziendale e per quanto riguarda l'idoneità del ricovero ai fini della profilassi, delle malattie infettive e/o diffuse dalla specie allevate e del benessere degli animali e del parere dell'Arpa per quanto

D.lgs. 158/2006 Art. 14. Autocontrollo 1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.

Circolare ministeriale n. 14 29.09.2000 Tale definizione comporta l'obbligo della registrazione dell'azienda presso il servizio veterinario della A.S.L. competente, ai sensi dell'art. 14 comma 1, anche per la sola detenzione di animali, indipendentemente dai fini commerciali.

Si faccia riferimento alle vigenti norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale. Nello specifico si riportano di seguito i riferimenti per le zone residenziali aggiornati alla variante 77, approvata con delibera n. 42 del 30/07/2014:

Per quanto riguarda le zone agricole, se del caso, è bene riferirsi anche alle norme della sottozona E6 "sottozona di interesse agricolo", art. 30.

Si faccia riferimento alle vigenti norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale. Nello specifico si riportano di seguito i riferimenti per le zone residenziali aggiornati alla variante 77, approvata con delibera n. 42 del 30/07/2014:

- zona A "centro storico primario di San Daniele", art. 5;
- zone B0, B1 ed E0 "Borghi ed insediamenti rurali di antica formazione", art. 6 (per le zone E0 si veda anche l'art. 27);
- zone B2 e B3 "altre zone parzialmente o interamente edificate. norme comuni alle zone B2 e B3", art. 10 e seguenti;
- zone C1, C2 e C3 "norme comuni alle zone residenziali di espansione", art. 14.

di competenza ambientali. E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle. I recinti all'aperto per animali, privi di copertura, per ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale. Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali.

2. Gli allevamenti di carattere familiare in zone agricole allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità possono essere per una consistenza massima non superiore a quanto stabilito dalle normative in materia. In ogni caso, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima dalle abitazioni di terzi e dalle abitazioni di proprietà secondo quanto previsto dal vigente strumento urbanistico;
- c) evitare il ristagno delle deiezioni;
- d) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- e) se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in idonee vasche a tenuta;
- f) se si tratta di stalle per bovini, equini ed ov-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
- g) devono essere tenuti puliti in modo tale da non causare inconvenienti di natura igienico-sanitaria;

3. Gli allevamenti familiari in zone residenziali nelle zone definite A- B - C nel vigente strumento urbanistico comunale, possono essere mantenuti, purché contenuti all'interno

di parametri igienico - sanitario accertati, ove previsto, dall'autorità sanitaria/veterinaria. Possono realizzarsi nuovi allevamenti per il solo consumo domestico e personale, in quantità limitata e tale da non causare pregiudizio per le persone dimoranti nelle immediate vicinanze ed all'interno di parametri igienico-sanitari accertati dall'autorità sanitaria/veterinaria, la detenzione di animali di bassa corte - pollame, conigli ecc. ove è previsto il Codice Aziendale.

4. I depositi di insilati di nuova costruzione contenuti in manufatti cementizi con possibilità di copertura devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Accensione di fuochi

1. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro di materiale vegetale di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006, effettuate in luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti così come previsto dall'art. 256 bis, del D.Lgs. 152/2006. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Pertanto possono essere bruciati nel luogo di produzione il materiale vegetale, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura. E' vietato l'abbruciamento di rifiuti

vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali in quanto classificati all'art. 184 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, che li classifica rifiuti urbani.

2. E' vietata in ogni caso la combustione di materiale umido che possa creare disturbo alla collettività ed alla viabilità;

a) l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 18,00 presidiando lo stesso fino a completo spegnimento;

b) l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione.

3. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 50 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello dei suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.

Art. 8 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

2. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

3. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

4. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Spurgo dei fossi e dei canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere che gli stessi vengano tenuti costantemente sgombri, mantenendo la sezione originale, in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10- Diramazioni, accessi e recinzioni

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

2. Le recinzioni dovranno garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di m. 3.00.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe, delle aree verdi e parti della strada di proprietà comunale

1. I proprietari di fondi agricoli a confine con le strade comunali, vicinali ed altre aree verdi di proprietà comunali, possono effettuare il taglio delle piante e la relativa pulizia anche sulla proprietà comunale, previa presentazione di istanza al Corpo di Polizia Locale.

Il personale del predetto ufficio provvederà ad effettuare un sopralluogo ed emetterà l'autorizzazione al taglio e pulizia del fondo.

2. Per le nuove piantagioni degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno sei metri dalle strade pubbliche e dieci metri dai fondi seminativi confinanti. Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dal ciglio della strada, dovrà essere di almeno un metro e mezzo e tre metri dai fondi seminativi. Per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro. Dovrà comunque rispettarsi una distanza di almeno m. 3.00 dall'asse stradale.

3. E' vietato estirpare ceppaie lungo i fossi, canali e sulle sponde di questi, inoltre tagliare

alberi e piante senza autorizzazione comunale nelle zone vincolate dal piano regolatore generale comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 23.12.2003 n. 82.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Recisione di rami protesi e terreni incolti

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale

2. I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le superfici incolte.

3. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

4. In caso di trascuratezza e di inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una

sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Aratura e irrigazione dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

2. Dette capezzagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a metri 1.50.

3. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 0,75 metri in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

4. Per i fondi all'interno del riordino fondiario devono attenersi alle distanze attualmente previste dal Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento (schema allegato) secondo la documentazione depositata presso l'Ufficio Vigilanza e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

5. Una capezzagna di metri 1.50, dovrà essere tenuta anche dall' argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.

6. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

7. E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

8. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

9. L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento, deve essere raccolta in modo che le acque non cadano sulla sede stradale al fine di evitare pericolo alla circolazione.

10. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Strade Vicinali

1. In tutte le strade è vietato depositare materiale o attrezzature senza autorizzazione e inoltre devono essere mantenute integre per tutta la larghezza accertata e non modificate. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente se non dagli accessi autorizzati.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.15 - Dilavamento dei terreni: prevenzione ed interventi

1. Il proprietario e/o il conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, devono intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture,

Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante

Articolo 41

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Articolo 42

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.

I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo

ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.

I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo.

Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i

trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione purché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

Articolo 43

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale,

oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e purché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod.

ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Disciplina dei pascoli vaganti

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

2. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

3. E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne rispettando le norme dettate dall'art. 15 e 184 del D.Lgs. n° 285/1992 (codice della strada) dando comunicazione al Sindaco del comune ove si deve transitare entro 15 giorni prima del transito.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II° e III° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza consenso, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 636 e 637 del Codice Penale.

5. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di polizia veterinaria.

6. I conduttori o proprietari di mandrie e greggi, che intendono attraversare il territorio

numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

Articolo 44

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

TITOLO IV: MIGLIORAMENTI FONDIARI

L.R. 9/2007 rt.6

(Definizione di bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.

3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1,

comunale, dovranno comunicare il transito almeno 48 ore prima dell'ingresso sul territorio comunale al Comando di Polizia Locale. Tale comunicazione dovrà contenere l'itinerario dettagliato delle strade da percorrere elencate nell'esatta sequenza di transito. Il solo attraversamento del territorio comunale dovrà avvenire in tempo massimo di 48 ore. Ogni cambiamento di percorso dovrà essere comunicato al predetto Comando.

7. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa sopra richiamata e, per quanto non da questa specificato una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 Apiari e alveari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di m. 10 dalle direzioni di sortita delle api e a non meno di m. 5 nelle altre direzioni rispetto a:
- strade di pubblico transito;
- confini di proprietà.

2. L'apicoltore è tenuto all'osservanza della normativa di riferimento, legge regionale n. 6 del 18.03.2010.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa sopra richiamata e, per quanto non da questa specificato una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00.

Art. 18 - Corsi d'acqua, sbancamenti e disboscamenti

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario effettuato da privati, non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i fossi, i corsi d'acqua esistenti, eliminare alberi o arbusti

di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco

Art. 17

(Sanzioni)

1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.

2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.

3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.

4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

4 bis. La violazione delle modalità esecutive di cui all'articolo 16, comma 3 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro

TITOLO V: MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo.

2. E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

3. Per quanto attiene gli sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto trova applicazione la disciplina prevista nel vigente strumento urbanistico e nelle leggi di settore.

4. E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata (come definita dalla legge regionale 23.04.2007 n. 9 e s.m.i. "Norme Forestali" e dal relativo regolamento) mediante sradicamento, deceppamento o bruciatura delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici. Il taglio delle piante all'interno delle aree boschive, necessita di autorizzazione da parte del Corpo Forestale Regionale.

5. Il taglio delle piante nelle aree boschive e non, deve essere eseguito in prossimità del "colletto" ed in modo da non compromettere la ricrescita della ceppaia. L'intervento del taglio delle piante deve avvenire dopo il 1 ottobre e prima del 15 aprile.

6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.19 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura e difesa dagli insetti e roditori nocivi.

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue. L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari, "molto Tossici", "Tossici"

e "nocivi" è subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012.

2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie di irritante e non pericolosi, prima delle ore 10,00 e dopo le ore 17,00, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

4. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

6. Durante il trattamento con prodotti tossici, molto tossici e nocivi, per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi

cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari".

7. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

8. E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

9. In caso di infestazioni, i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case e stalle devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti o roditori nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua, nonché nei terreni coltivati e concimati. Nei casi di inottemperanza, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli interventi necessari, eventualmente procedendo d'ufficio, secondo le procedure di legge.

10. E' permesso il trattamento dei terreni con metodi endoterapici consentiti dalla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.

11. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00.

Art. 20 Denunce delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. Prima dell'intervento delle Autorità Sanitarie i proprietari o detentori dei predetti animali hanno l'obbligo di isolare gli animali ammalati

e/o morti e non spostare dall'azienda gli stessi affinché possano costituire veicolo di contagio.

2. I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

3. Fatti salve situazione e/o eventi di cui volta in volta deve essere rilasciata autorizzazione, é vietato il seppellimento di animali morti come da Reg. Ce 1069/2009

4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00 oltre ai provvedimenti adottati dal servizio veterinario.

Art. 21: Agricoltura biologica

1. Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento definite dai **REGOLAMENTI (CE) 834/2007** (così come modificato dal Regolamento (CE) n. 967/2008) e **889/2008**. Il regolamento *quadro* 834/2007 indica un insieme di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione biologica, il regolamento 889/2008 ne stabilisce le modalità di applicazione relativamente alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

2. I titolari di terreni per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dagli art. 19 del presente regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verificano sconfinamenti delle sostanze tossiche. Qualora ciò avvenisse in conseguenza di una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo e alle conseguenze legate alla

certificazione e alla commercializzazione dei relativi prodotti. Sarà cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", o, se del caso, "SUOLO TRATTATO NEL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA".

3. Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di m. 80 da qualsiasi abitazione. In deroga a quanto sopra, sono ammessi piccoli depositi in appositi contenitori a norma di legge per esclusivo uso di composte destinati ad un uso familiare in orti e giardini.

4. Nel diserbo sono preferibili i metodi preventivi (miglioramento dell'attività biologica del suolo, pratica di rotazioni, fasi di lavorazione superficiale distanziate), meccanici (zappatura meccanica) o termici (mediante bruciatori a propano); Nella lotta contro i parassiti sono preferibili i preparati a base di piante o essenze di piante, insetticidi vegetali, fungicidi a base di zolfo e rame (nei limiti imposti dalle leggi). Particolari cautele dovranno essere adottate nel caso della lotta biologica (distruzione di un parassita attraverso uno dei suoi nemici naturali) in considerazione del particolare rischio d'introdurre specie animali o vegetali non indigene.

5. O.G.M. Organismi geneticamente modificati, il Comune di San Daniele del Friuli:

- coerentemente al codice etico adottato dal Parco Agroalimentare di San Daniele - Agenzia di Sviluppo del Distretto Industriale al quale aderisce;

- in corrispondenza dell'importanza dell'agroalimentare per l'economia del

TITOLO VI: SANZIONI

territorio;

- preso atto della normativa vigente in materia ovvero del Decreto Interministeriale del 12/07/2013 denominato "Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del Regolamento CE n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 187 del 10-08-2012, delle specifiche norme sanzionatorie sancite nel decreto legge del 24/06/2014 n. 91 pubblicato sulla GU del 25/06/2014, del provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia "Disposizioni urgenti in materia di OGM" art. 1 LR 5/2014;

- in attesa che nel quadro normativo europeo il divieto di coltivazione da misura provvisoria e legata al principio di precauzione per motivi ambientali e sanitari diventi una decisione permanente assunta sulla base del modello di sviluppo che ogni singolo Paese membro intende sostenere;

Condivide e rafforza il divieto di procedere alla semina e coltivazione di piante OGM su tutto il territorio comunale, riservandosi di denunciare il trasgressore o costituirsi parte civile per ogni possibile danno diretto o indiretto provocato.

Art. 22: Sanzioni amministrative.

1. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.R. del 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni.

2. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui ai

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando di Polizia Locale.

4. Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L. R. del 17.01.1984 si estendono anche agli obblighi di cui al punto 2.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, il personale della Polizia Locale, redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Art. 23: Abrogazioni di norme.

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale attualmente in vigore e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 24: Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 25: Norme finali.

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

